



## **DISEGNO DI LEGGE**

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 26 febbraio 2009, dell'articolo 16 del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite per il**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 1082**

*«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)**

**dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)**

**dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)**

**e dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

*(V. Stampato Camera n. 1441-bis)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 ottobre 2008*

**Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

